Pubblicato il 29/04/2021

N. <u>00363/2021</u> REG.PROV.COLL. N. <u>00177/2021</u> REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2021, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Nardozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di Macerata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 1 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e notificato dalla resistente in data 16/3/2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Macerata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- nel presente giudizio viene in rilievo un'unica questione di agevole soluzione, per cui la causa può essere definita con sentenza resa in forma immediata. All'esito della discussione orale il Collegio ha dato avviso all'unica parte presente di tale possibilità, non riscontrando obiezioni o riserve (peraltro, come è noto, l'art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, consente al giudice di adottare la sentenza in forma immediata "...omesso ogni avviso...", il che rileva soprattutto con riguardo alla posizione processuale dell'amministrazione resistente);
- il ricorso va accolto, in quanto nello stesso provvedimento impugnato si dà atto che la condanna penale subita dal datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione in favore del ricorrente risale al 2013, per cui il provvedimento medesimo è stato assunto in violazione dell'art. 103, comma 8, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 (il quale prevede che siano ostative solo le condanne intervenute nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della norma);
- le spese del giudizio si possono eccezionalmente compensare in quanto nella specie viene in rilievo una normativa di recente introduzione nell'ordinamento.

P.Q.M.

- Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

N. 00177/2021 REG.RIC.

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, atutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate nella presente sentenza e negli atti del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 con l'intervento dei sottoindicati magistrati (collegati da remoto):

Sergio Conti, Presidente

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE Tommaso Capitanio IL PRESIDENTE Sergio Conti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.